

Prot. N. 2797/UM

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 24 dicembre 2009

CIRCOLARE N° 59

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO  
VIA CATULLO 17  
65126 PESCARA

ALLA REGIONE CAMPANIA  
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134  
NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI V.G.  
VIA CACCIA, 17  
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO  
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7  
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA  
VIA G. D'ANNUNZIO, 113  
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE  
VIA TIZIANO, 44  
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE  
VIA NAZARIO SAURO, 1  
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA  
L. RE NAZARIO SAURO,45/47  
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA  
VIA PESSAGNO , 4  
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA  
VIA REGIONE SICILIANA  
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA  
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100  
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA  
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66  
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI  
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche– Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2010.**

## INDICE

<b>1</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>CAMPO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DEGLI ART. 15 E 22 .....</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>DOMANDE DI REVOCA PARZIALE AI SENSI DELL' ART. 22 .....</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....</b>	<b>14</b>
	7.1 Domande di pagamento per la conferma impegni derivanti dalla vecchia programmazione....	14
	7.2 domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione.....	15
	7.3 Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione.....	16
<b>8</b>	<b>CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) .....</b>	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>SOGGETTI ABILITATI ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN .....</b>	<b>19</b>
<b>10</b>	<b>MODALITA' DI COMPILAZIONE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN.....</b>	<b>20</b>
<b>11</b>	<b>CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.....</b>	<b>20</b>
<b>12</b>	<b>CONTROLLI AMMINISTRATIVI .....</b>	<b>22</b>
<b>13</b>	<b>ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER LE DOMANDE.....</b>	<b>23</b>
<b>14</b>	<b>CONTROLLI SULLE SUPERFICI E SULLA CONDIZIONALITÀ .....</b>	<b>25</b>
<b>15</b>	<b>CONTROLLI ZOOTECNICI E CONTROLLO DEGLI IMPEGNI .....</b>	<b>26</b>
<b>16</b>	<b>CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI .....</b>	<b>27</b>
<b>17</b>	<b>FUNZIONALITA' DI CONTROLLO SU PORTALE SIAN IN FASE DI COMPILAZIONE .....</b>	<b>32</b>
<b>18</b>	<b>MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE SIAN .....</b>	<b>33</b>
	18.1 Configurazione Postazione di Lavoro.....	33
	18.2 Abilitazione ai servizi protetti del SIAN.....	33
	18.3 Registrazione di postazione conforme .....	34
<b>19</b>	<b>ALLEGATO 2 – ELENCO DEI PRODOTTI .....</b>	<b>36</b>

## 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;
- Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio;  
NB: Il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2010. Dopo tale data, i riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al Regolamento (CE) N. 1122/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale Regolamento.
- Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.  
NB: Tale regolamento si applica alle domande presentate in riferimento ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2010. I riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al Regolamento (CE) N. 1122/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale Regolamento.

- DM 12541 del 21/12/2006 – Disciplina del regime di condizionalità della PAC e successive modifiche;
- DM 1205 d el 20 marzo 2008 – Disposizion i in materia di violazion i riscontrate nell’ambito del regolamento CE n. 73/2009 e del regolamento CE n. 1698/05 e successive modifiche;
- Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.

## 2 DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) n. 1698/05 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- a) « **programmazione**»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;
- b) « **regione**»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS;
- c) « **asse**»: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4;
- d) « **misura**»: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
- e) « **operazione**»: un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;
- f) « **quadro comune per il monitoraggio e la valutazione**»: un approccio generale elaborato dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato;
- g) « **obiettivo di convergenza**»: l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate conformemente alla legislazione che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale
- h) « **strategia di sviluppo locale**»: una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente;
- i) « **beneficiario**»: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno;
- j) « **spesa pubblica**»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità e europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- k) « **obiettivo di convergenza**»: l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate conformemente alla legislazione che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e all'FC per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il Reg. (CE) n. 1975/06 e successive modifiche fissa, all'art. 3, le seguenti definizioni:

«**domanda di aiuto**» la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;

«**domanda di pagamento**» La domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.

Sono inoltre fissate le seguenti definizioni:

«**Seminativi**» Terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione [set-aside], o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del reg. (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

«**parcella agricola**» Una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di utilizzazione di una superficie all'interno di un gruppo di colture, tale utilizzazione specifica limita ulteriormente la parcella agricola;

«**parcella olivicola**» Una parcella agricola coltivata ad olivi secondo la definizione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004;

«**pascolo permanente**» Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 6 del reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al reg. (CE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli artt. da 22 a 24 del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;

«**sistema di identificazione e di registrazione dei bovini**» Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio;

«**banca dati informatizzata dei bovini**» La banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del reg. (CE) n. 1760/2000;

«**passaporto per gli animali**» Il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c) e all'articolo 6 del reg. (CE) n. 1760/2000;

«**Registro**» Il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio o dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 del reg. (CE) n. 1760/2000;

«**elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini**» Gli elementi di cui all'articolo 3 del reg. (CE) n. 1760/2000

«**codice di identificazione**» Il codice di identificazione di cui all'articolo 4, § 1 del reg. (CE) n. 1760/2000

«**irregolarità**» Qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti

«**uso**» L'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura

«**superficie determinata**» La superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico

«**animale accertato**» L'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti

«**periodo di erogazione del premio**» Periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione

«**sistema d'informazione geografica (di seguito "SIG")**» Le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica di cui all'articolo 17 del reg. (CE) n. 73/2009

«**parcella di riferimento**» Superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del reg. (CE) n. 73/2009

«**materiale grafico**» Mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri

«**materiale grafico**» Mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri

«**organismo pagatore**» (di seguito "OP") I servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio

«**condizionalità**» I criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del reg. (CE) n. 73/2009

«**campi di condizionalità**» I vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, § 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento

«**atto**» Ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del reg. (CE) n. 73/2009; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e del citato allegato II formano un unico atto

«**norma**» Le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 6 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 796/2004

«**requisito**» Qualora il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del reg. (CE) n.

73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto

«**infrazione**» Qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme

«**organismi di controllo specializzati**» Le competenti autorità nazionali di controllo previste all'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 796/2004, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 22, § 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009

Altre definizioni utili sono:

«**particella catastale**» Porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.)

«**appezzamento**» Superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono

«**CUAA**» Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA

«**UTE**» l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice IS TAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva

«**CAA**» Centri Autorizzati di Assistenza Agricola

«**UT**» Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze

«**S.I.G.C.**» (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto

«**S.I.A.N.**» Sistema Informativo Agricolo Nazionale

«**G.I.S.**» Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000.

### 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente circolare si applica alle domande di pagamento relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali di cui all'art. 6, par. 1 del reg. CE 1975/06, di seguito denominate "domande".

In particolare sono intermesse le seguenti misure dello sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005 codificate dal reg.(CE) n° 1320/06 – all. II:

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:

- 211 indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- 212 indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane);
- 213 indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- 214 pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 -par. V - reg.(CE) n° 1698/05 relativo alla conservazione delle risorse genetiche);
- 215 pagamenti per il benessere degli animali;

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:

- 221 imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
- 223 imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
- 224 indennità Natura 2000;
- 225 pagamenti silvo-ambientali;

#### 4 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*;
- *'Domanda di modifica ai sensi degli art. 15 e 22 del Reg. CE 796/2004'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 15) e/o quale revoca parziale (art. 22) della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
- *'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004'*, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
- *'Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006'*, se la comunicazione viene presentata nei casi di cui al par. 1 del citato articolo.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 "La domanda di aiuto o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento [...]. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revocazioni con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revocazioni comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

## 5 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DEGLI ART. 15 E 22

E' possibile presentare una *domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del regolamento (CE) 796/04* che con sente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

**Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.**

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale ; sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali -fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia -gli agricoltori non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno.

**Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del regolamento (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.**

## 6 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE AI SENSI DELL' ART. 22

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, si sottolinea che:

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento;

Si evidenzia che, in caso di impegni pluriennali, gli agricoltori non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno.

**Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.**

## 7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

### 7.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione

Per le Misure di seguito elencate:

- Misura F Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alle misure 214 e 215 del Reg. CE 1698/2005);
- Misura F Ex Regolamento CEE 2078/92 (corrispondente alla misura 214 del Reg. CE 1698/2005);
- Misura H Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
- Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
- Ex Regolamento CEE 1609/82 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005)

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato al **9 giugno 2010**, tenuto conto della necessità di assicurare la corretta applicazione dei controlli SIGC sia nell'ambito del primo che del secondo *pilastro*.

Non è prevista la presentazione delle domande iniziali oltre la data del 9 giugno 2010. E' possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del regolamento (CE) n. 796/04 entro il 9 giugno 2010.

**Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2010 sono irricevibili.**

## **7.2 domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione**

Per le Misure di seguito elencate:

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:

- o 211 indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- o 212 indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane);
- o 213 indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- o 214 pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 -par. V - reg.(CE) n° 1698/05 relativo alla conservazione delle risorse genetiche);
- o 215 pagamenti per il benessere degli animali;

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:

- o 221 imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
- o 223 imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
- o 224 indennità Natura 2000;
- o 225 pagamenti silvo-ambientali;

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, ai sensi dell'art. 8 del summenzionato regolamento, al **17 maggio 2010**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

Pertanto, le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2009 sono:

- a) domande iniziali: **17 maggio 2010**;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04: **31 maggio 2010**;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità all'agricoltore.**

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 9 giugno 2010.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di aiuto antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria. Tenuto conto che è stata adottata un'unica modulistica per la domanda di aiuto e per la domanda di pagamento, AGEA emana provvedimenti specifici che tengono conto delle eventuali scadenze di presentazione previste dai bandi regionali.

### **7.3 Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione**

Ai sensi dell'art. 21, par. 1 del reg. (CE) 796/2004, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **9 giugno 2010** sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 21, par. 2 del reg. (CE) 796/2004, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22" oltre il termine del 31 maggio 2010 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2010.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2010**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono **irricevibili**.

Le domande di revoca parziale pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità all'agricoltore sono **irricevibili**.

## **8 CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)**

Gli agricoltori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda sviluppo rurale.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), così come disposto dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, e secondo le modalità ivi indicate possono effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole che hanno conferito mandato:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono diventati operativi a partire dalla campagna 2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono delegati ad effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole che hanno conferito mandato:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.

Il CAA provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonché il fascicolo domanda.

Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

Il D.M. 27 marzo 2008 “Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola”, all’art. 14 recita:

*“Il CAA è tenuto ad acquisire, dall’utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l’impegno, da parte dell’utente stesso, di:*

*a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate; c) consentire l’attività di controllo del CAA nei casi di cui all’art. 2, comma 2 del presente decreto.”*

## **9 SOGGETTI ABILITATI ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN**

Nel rispetto della competenza primaria che spetta alle Regioni in materia di attuazione delle misure di sviluppo rurale la presentazione delle domande va indirizzata all'Ente regionale.

La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo pagatore ai sensi del Reg. CE n.1290/05.

Il produttore deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN:

- a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b. con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi (vedere all. 1);
- c. presso la Regione territorialmente competente.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno registrati sul portale SIAN.

L'amministrazione rammenta che ha già introdotto la possibilità di presentare le domande in forma telematica con firma digitale e che tale modalità è stata al momento limitata agli aiuti "disaccoppiati" della domanda unica. Allo stato, attesa la specificità dello Sviluppo rurale, non sussistono le condizioni per attuare tale opzione, tenuto conto che le domande di Sviluppo rurale non sono assimilabili, per la loro complessità, alle domande uniche per l'aiuto "disaccoppiato".

Tuttavia, è in corso un aggiornamento della procedura che consentirà la presentazione delle domande in forma telematica con firma digitale anche per lo Sviluppo rurale. Gli agricoltori e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande tramite portale, saranno tempestivamente informati non appena tale nuova modalità di presentazione delle domande sarà disponibile sul portale SIAN.

## 10 MODALITA' DI COMPILAZIONE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

Al fine di censire puntualmente sul sistema informativo tutti i parametri riportati nei PSR, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di pagamento, sono messi a disposizione delle Autorità di gestione i seguenti servizi informativi:

- Predisposizione degli Interventi;
- Gestione Bandi Regionali;
- Compilazione domande di pagamento
- Censimento Territori Svantaggiati

Nell'allegato 2 sono riportati i prodotti, le varietà ed i relativi codici di chiariabili in domanda ed associabili ai relativi interventi individuati dalle Regioni/PPAA nei PSR e/o nei relativi bandi.

Nella fase di compilazione la domanda dovrà essere integrata con i dati specifici di misura.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del richiedente -rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione. .

## 11 CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) 1975/2006, nonché sulla base di quanto indicato nella circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2 007.237 del 6 aprile 2007, laddove l'esito dei controlli di ammissibilità (amministrativi ed in loco) eseguiti non sia ostativo al pagamento stesso, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:  
l'erogazione dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascun PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
2. aziende facenti parte del campione:  
l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).



Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), relativamente a ciascun PSR, un acconto fino al 75 % dell'aiuto spettante, a condizione che siano stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

## 12 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Tale regolamento prevede che i principi generali di controllo e le disposizioni relative alle riduzioni ed esclusioni in caso di false dichiarazioni, seguano i principi già previsti nel SIGC

In particolare l'art. 2 del regolamento in questione dispone, per tutte le misure previste nei quattro assi, l'applicazione, *mutatis mutandis*, dei seguenti articoli del Reg. (CE) n. 796/2004:

- l'articolo 5 (Identificazione degli agricoltori);
- l'articolo 23 (Principi generali dei controlli);
- l'articolo 69 (Modifiche e integrazioni della banca dati informatizzata dei bovini);
- l'articolo 73 (Recupero di importi indebitamente erogati).

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi di cui all'art. 11 dello stesso regolamento. I controlli amministrativi effettuati su tutte le domande (100%) sono di quattro tipologie:

- anagrafici, ivi compresa la validazione anagrafica;
- catastali basati su specifici archivi di riferimento, quali quello delle cosiddette superfici non eleggibili;
- incrociati con altri regimi di aiuto, al fine di verificare la compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- specifici per la misura.

Tutti i criteri di ammissibilità fissati nei programmi di sviluppo rurale e nei relativi bandi regionali sono controllati in base ad una serie di indicatori verificabili mediante check-list.

### 13 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER LE DOMANDE

L'OP AGEA stabilisce la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti dal Reg. (CE) 796/2004.

L'OP AGEA ha predisposto le procedure informatiche per consentire alle Regioni di inserire nel campione delle aziende individuato, anche ulteriori singole aziende da controllare, sulla base di specifiche esigenze degli uffici istruttori. Le Regioni, ove ne ravvisino la necessità, possono individuare opportunamente ulteriori parametri derivanti da specifiche esigenze.

La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è stata realizzata per estrarre il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di estrazione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

#### ***Rispetto della percentuale minima***

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza delle Autorità di Gestione, una volta completati tali controlli, AGEA procede ad effettuare le seguenti attività:

- verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, le Autorità di Gestione possono selezionare nuovi beneficiari da sottoporre a controllo in loco.

Tale operazione deve essere effettuata attraverso il Portale SIAN.

#### ***Aumento dei controlli***

L'art. 26 del reg. CE 796/2004, par. 3 prevede: “ Qualora dai controlli emergano irregolarità significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da controllare nell'anno successivo.”

Il documento di lavoro della Commissione europea n. DS/2006/24 fornisce i criteri e le indicazioni in merito alle modalità di applicazione.



Sulla base delle istruzioni contenute nel suindicato documento di lavoro, AGEA effettua l'analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale degli agricoltori da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

## 14 CONTROLLI SULLE SUPERFICI E SULLA CONDIZIONALITÀ

L'art. 7 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004, istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (1° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2000-2006, per le quali vige l'obbligo del solo rispetto della buona pratica agricola normale (BPAn), a norma del regolamento (CE) n. 1257/99 e del n. 817/04, continua ad applicarsi tale baseline (BPAn), salvo il disposto di cui all'articolo 11 del regolamento n. 1320/2006 in caso di trasformazione dell'impegno o di azioni specifiche per alcune Regioni/PPAA, nel qual caso si applicano le nuove regole di condizionalità vigenti dal 1° gennaio 2007.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2007-2013 si applicano i criteri di condizionalità di cui agli art 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché le disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 796/04 e del regolamento (CE) n. 1975/06.

Il rispetto dei suddetti criteri di condizionalità fa riferimento al Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche, recante disposizioni nazionali applicative del regime di condizionalità, ai provvedimenti regionali approvati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto ed alle loro eventuali future modifiche/integrazioni.

I controlli relativi alle superfici (misurazione e coltura presente) per le quali viene richiesto il pagamento dell'aiuto (vecchia e nuova programmazione), nonché quelli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità (nuova programmazione), sono eseguiti dall'OP AGEA, tenuto conto anche delle seguenti esigenze operative:

- metodologia di esecuzione dei controlli concordata con i servizi della UE;
- necessità di eseguire, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004, contemporaneamente i controlli in loco sul primo e sul secondo pilastro;

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili progressivamente alle Autorità di Gestione tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

## **15 CONTROLLI ZOOTECNICI E CONTROLLO DEGLI IMPEGNI**

I controlli zootecnici e la verifica degli impegni ambientali specifici previsti dai PSR 2000-2006 (BPAn ed impegni essenziali ed accessori), dai PSR 2007-2013 (esclusivamente gli impegni ai sensi dell'art 18 del regolamento CE 1975/2006) e nei bandi regionali, sono svolti dall'OP AGEA, salvo specifiche convenzioni di delega con le Autorità di Gestione.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la nuova programmazione 2007-2013 si applica il Decreto MIPAAF n. 1205 del 20 marzo 2008 e successive modifiche.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

## 16 CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

L'esito aziendale è calcolato in base al periodo di programmazione, vale a dire se trattasi di impegni assunti nel corso della programmazione 2000-2006 ovvero 2007-2013, come di seguito specificato:

### Programmazione 2000-2006

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 70, 71 e 72 del regolamento (CE) n. 817/2004.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure sugli animali.

Esito aziendale per superfici

ESITO	CONDIZIONI	SUPERFICIE AMMISSIBILE	EFFETTO
In concordanza (0 - 3 % max 2 ha)	Rispetto degli impegni essenziali e Rispetto degli impegni accessori e Scostamento delle quantità richieste a premio e accertate (0 - 3 % max 2 ha)	Superficie determinata	Non vengono applicate sanzioni penali
In tolleranza (tra il 3 e 20 % o più di 2 ha)	Rispetto degli impegni essenziali Scostamento delle quantità richieste a premio e accertate (tra il 3 e 20 % o più di 2 ha) e/o Mancato rispetto degli impegni accessori	Superficie determinata Meno di due volte la differenza riscontrata	Vengono applicate sanzioni penali
Fuori tolleranza (oltre il 20%)	Rispetto degli impegni essenziali e/o Scostamento delle quantità richieste a premio e accertate oltre il 20% e/o Mancato rispetto degli impegni accessori	Nessuna decadenza	decadenza totale del gruppo coltura
Fuori tolleranza	Mancato rispetto degli impegni essenziali	Nessuna decadenza	decadenza totale di tutti i gruppi coltura

## Esito aziendale per animali

ESITO AZIENDALE ANIMALI			ESITO PER CAPI BOVINI, OVINI E CAPRINI		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	[0% - 50%]	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per bovini all'esito per ovini e caprini.	In tolleranza	[fino a 3 animali solo per bovini]	Importo da calcolare in base a gli animali accertati (articolo 70 par. 2 reg. C e n. 817/2004)
			In tolleranza	[> a 3 animali solo per bovini e fino al 20%]	Importo da calcolare in base all'articolo 38 par. 2, I comma del reg. Ce n. 2419/2001 (articolo 70 par. 2 reg. Ce n. 817/2004)
			Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione del pagamento in base al l'articolo 38 par. 2, II comma del reg. Ce n. 2419/2001 (articolo 70 par. 2 reg. Ce n. 817/2004)
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50%	Articolo 70 par. 2 reg. Ce n. 817/2004: Si applicano l'art 38, par. 2 comma III e l'art. 40: se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, l'imprenditore è inoltre penalizzato nella misura di un importo equivalente a quello non concesso ai sensi del primo comma. Detto importo è detratto dai pagamenti ai quali l'imprenditore avrebbe diritto, nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di aiuti per i <u>bovini, ovini e caprini</u> , in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.			

### **Programmazione 2007-2013**

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 16, 17 e 18 del regolamento. (CE) n. 1975/2006.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superfici e per le misure sugli animali.

### **Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 16 del reg. CE 1975/2006 – Misure connesse alla superficie**

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate e come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura.

Se è stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.

<b>RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)</b>		
<b>ESITO %</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>	<b>EFFETTO</b>
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 16 par. 1 reg. CE n. 1975/2006)
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%]	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 16 par. 2 reg. CE 1975/2006)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 16 par. 2, comma 2 del reg. CE n. 1975/2006)

<b>RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)</b>		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'art 50, par. 3 del reg. CE 796/2004 (articolo 16 par. 2, comma 2 del reg. Ce n. 1975/2006). Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell'ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal reg. CE n. 1698/2005 o dal reg. CE n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell'accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato (articolo 16 par. 6 del reg. Ce n. 1975/2006).

Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata è imputabile ad irregolarità commesse deliberatamente e se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o ad un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi. Inoltre, se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell'ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal reg. CE n. 1698/2005 o dal reg. CE n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell'accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato (articolo 16 par. 6 del reg. Ce n. 1975/2006).

### **Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 17 del reg. CE 1975/2006 – Misure connesse agli animali**

La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell'art. 57 del reg. CE 796/2004.

<b>RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI (le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini sono trattate separatamente)</b>		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-10%] e al massimo 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 59, par 2 lett. a) del reg. CE 796/2004 (articolo 17 par. 2 reg. CE n. 1975/2006): riduzione pari alla percentuale determinata ai sensi dell'art 59, par. 3 del reg. CE 796/2004

<b>RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI (le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini <u>sono trattate separatamente</u>)</b>		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0% - 10 %] e > 3 animali oppure [>10% e fino al 20%]	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 59, par 2 lett. b) del reg. Ce 796/2004 (articolo 17 par. 2 reg. CE 1975/2006): riduzione pari a due volte la percentuale determinata ai sensi dell'art 59, par. 3 del reg. Ce 796/2004
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'art 59, par. 2 terzo comma (articolo 17 par. 2 del reg. Ce n. 1975/2006)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	L'importo risultante dall'esclusione è detratto dai pagamenti degli aiuti nell'ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal reg. CE n. 1698/2005 o dal reg. CE n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell'accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato (articolo 17 par. 3 del reg. Ce n. 1975/2006).

Per determinare le percentuali riportate nel precedente prospetto il numero di capi oggetto di domanda, nel corso del periodo di erogazione dell'aiuto in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità, è diviso per il totale dei capi accertati per il periodo di erogazione dell'aiuto in questione.

Qualora le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati risultino da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto non è concesso per il periodo di erogazione del premio considerato. Inoltre, se la differenza accertata ai sensi dell'art. 59, par 3 del reg. CE 796/2004 è superiore al 20% l'importo risultante dall'esclusione è detratto dai pagamenti degli aiuti nell'ambito di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal reg. CE 1698/2005 o dal reg. CE n. 73/2009 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell'accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 4 del regolamento (CE) 1975/06, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate in base alle modalità previste dal Decreto MIPAAF relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale" in corso di approvazione.

## **Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/2006 – Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità**

Ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/2006, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni e delle esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite all'art. 16 del Decreto MIPAAF relativo alla *“Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale”* in corso di approvazione.

## **17 FUNZIONALITA' DI CONTROLLO SU PORTALE SIAN IN FASE DI COMPILAZIONE**

L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione.

L'AGEA, entro la data del 9 giugno 2010 mette a disposizione sul portale del SIAN, la funzione che permette la verifica in automatico del rispetto del termine della presentazione delle domande.

Il Titolare  
(f.to Dott. Alberto Migliorini)

## **18 ALLEGATO 1 - MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE SIAN**

Il Portale del SIAN è disponibile sul sito [www.sian.it](http://www.sian.it) ed è composto da un'area pubblica ed un'area riservata alla quale è possibile accedere solo se in possesso di opportune credenziali. A seguito della Legge n° 4 del 9 gennaio 2004 che stabilisce le disposizioni per favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici ed al processo di decentramento dei servizi agli enti locali che prevede l'attivazione degli Organismi Pagatori Regionali, il Portale del SIAN è stato adeguato per migliorare gli aspetti di usabilità e adeguarlo alle recenti normative in materia di rispetto delle norme relative all'accessibilità.

Sono accessibili tutte le pagine di navigazione e i servizi propri del portale (aree di contenuto, funzioni di redazione, servizi di download, ecc.) fino all'attivazione dei servizi verticali, una pagina intermedia avvisa gli utenti in caso della non conformità alle regole dell'accessibilità del servizio richiesto.

La presente nota ha l'obiettivo di illustrare le operazioni da effettuare per poter fruire dei servizi protetti del SIAN pubblicati nell'area riservata del Portale ed è articolata nelle seguenti sezioni:

- Configurazione della Postazione
- Abilitazione ai servizi protetti del SIAN
- Registrazione di postazione conforme

### **18.1 Configurazione Postazione di Lavoro**

L'utente dovrà disporre di una postazione tipo PC e di un collegamento alla rete Internet<sup>1</sup>.

Per fruire correttamente dei servizi verticali del SIAN, alcuni dei quali ancora richiedono particolari configurazioni SW, la postazione dovrà possedere i requisiti hardware minimi che consentano l'installazione e il funzionamento di:

- browser Microsoft Internet Explorer 6 SP1 (o versioni successive),
- ambiente di esecuzione Java versione 1.4.1 (o versioni successive),
- plugin di lettore di documenti PDF Adobe Acrobat Reader 5.0 (o versioni successive).

Tutto il software citato è di utilizzo gratuito e disponibile nell'area pubblica del Portale SIAN, al link "File di Utilità" raggiungibile selezionando Utilità e poi Help.

Maggiori informazioni sono disponibili nell'area riservata del Portale, al link "Istruzioni tecniche per la fruizione dei servizi" raggiungibile selezionando Utilità e poi Help.

### **18.2 Abilitazione ai servizi protetti del SIAN**

È possibile accedere all'area riservata del Portale attivando il link "Accedi all'area Riservata" (in alto a destra della Home Page); viene in tal modo richiesta l'immissione delle credenziali per l'autenticazione (User Name e Password).

---

<sup>1</sup> L'utente, in funzione delle proprie esigenze e possibilità, può decidere di dotarsi di qualsiasi tipo di collegamento alla rete Internet, erogato da qualsiasi provider. Per una fruizione ottimale delle applicazioni si consiglia tuttavia di utilizzare un collegamento a banda larga (DSL, HDSL, ecc.).

Agli utenti del SIAN è assegnata una User Name, nel seguito *userid*, composta dalla prima lettera del nome seguita dal cognome dell'utente (ad esempio per Mario Rossi la *userid* è *mrossi*). A fronte di coincidenza delle *userid* di utenti differenti, possono essere effettuate assegnazioni di *userid* diverse da quella standard ed in tal caso le eccezioni verranno comunicate puntualmente al responsabile delle utenze.

La password da utilizzare per la prima autenticazione è impostata secondo una regola comunicata al responsabile delle utenze.

I nuovi utenti devono eseguire i passi necessari per l'attivazione della loro utenza.

Alla prima autenticazione al portale del SIAN l'utente è guidato a modificare la password di accesso al portale: tale password è quella da utilizzare per le successive autenticazioni.

Alla successiva autenticazione, l'utente riceverà un messaggio personale, in alto a destra sulla Home Page, che lo guiderà a stampare il modulo di "Comunicazione Informazioni Riservate" (modulo ZGA-X-L3-001) contenente la password di ripristino, cioè la password che l'utente può chiedere di impostare per la propria *userid* se dovesse dimenticare la password in uso. Si raccomanda di stampare il modulo che non sarà più disponibile nei successivi collegamenti.

A seguire, l'utente sarà re-indirizzato alla Home Page, dove troverà disponibile un nuovo messaggio personale tramite il quale è guidato alla stampa dei seguenti moduli:

1. "Accettazione Autorizzazione Accesso" (modulo ZGA-X-L3-002)  
deve essere compilato dall'utente ed inviato via fax al numero riportato nel modulo stesso ( *si raccomanda di non effettuare foto-riduzioni per non compromettere la leggibilità*). Perché possa essere attivata l'utenza deve essere concessa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e bisogna dichiarare di disporre personalmente dei moduli ZGA-X-L3-001, ZGA-X-L3-002, ZGA-X-L3-003, ZGA-X-L3-004 e delle informazioni in essi contenute (Integrità dei Plichi)
2. "Richiesta Ripristino Password" (modulo ZGA-X-L3-003)  
deve essere conservato dall'utente ed utilizzato per richiedere il ripristino della password.
3. "Autorizzazione Accesso al SIAN" (modulo ZGA-X-L3-004)  
deve essere conservato dall'utente e contiene la *userid* assegnata.

L'utente avrà a disposizione i servizi protetti dell'area riservata per cui è abilitato al massimo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del modulo Accettazione Autorizzazione Accesso.

### **18.3 Registrazione di postazione conforme**

Per la fruizione di alcuni servizi del SIAN, al fine di soddisfare requisiti di sicurezza, è obbligatoriamente richiesto di operare da postazioni di lavoro identificate univocamente tramite un opportuno software di conformità.

Per rendere la postazione conforme al Sistema di Servizi SIAN è necessario che vengano effettuate le seguenti operazioni:

4. accedere alla postazione di lavoro come utente Amministratore
5. accedere all'area riservata del portale del SIAN



6. eseguire tutte le indicazioni riportate al link [Registrazione Postazione Conforme](#), disponibile selezionando Utilità e poi Help; tali indicazioni consentono di installare il software di conformità, attivarlo ed, infine, di effettuare la registrazione della postazione.



## **19 ALLEGATO 2 – ELENCO DEI PRODOTTI**

ALLEGATO N° 2 - ELENCO PRODOTTI pag. 1 di 17

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
001	000	GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA		
002	000	GRANO (FRUMENTO) DURO		
003	004	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE		SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE ART. 22-24 REG. 1257/99
003	010	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE		REG. (CEE) 2078/92 SUPERFICI ARBOREO ARBUSTIVE
003	011	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE		REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F - SUPERFICI SOMMERSE
003	018	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE		RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOP - DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1257/99 art. 22)
003	021	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE		Messa a riposo ai sensi del Reg. CEE 1272/88
004	000	SOIA - FAVE		
005	000	GIRASOLE - SEMI		
006	000	COLZA E RAVIZZONE - SEMI		
007	000	ARALIA		
007	008	ARALIA		FOGLIE
008	000	ASPIDISTRA		
008	008	ASPIDISTRA		FOGLIE
009	000	FARRO		
010	000	FETTUCCIA D'ACQUA ( <i>Phalaris arundacea</i> )		
012	005	AGROPIRO - GRAMIGNA		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
012	006	AGROPIRO - GRAMIGNA		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
012	007	AGROPIRO - GRAMIGNA		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
012	008	AGROPIRO - GRAMIGNA		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
013	000	CALLA		
013	004	CALLA		FIORE RECISO
014	001	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)		PRATICHE AGRONOMICHE - DEROGA 7 NORMA 4.2.b (D.M. 21/12/2006)
014	002	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)		COPERTURA VEGETALE, NATURALE O SEMINATA (SFALCI)
014	003	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)		PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE - DEROGA 1 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006)
014	004	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)		COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA - MISCUGLIO DI SORGO, GIRASOLE E MAIS - DEROGA 3 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006)
014	005	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)		LAVORAZIONI MECCANICHE - INTENZIONE DI SEMINA DOPO IL 15 LUGLIO - DEROGA 5 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006)
014	006	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)		LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - DEROGA 4 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006)
014	008	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)		LAVORAZIONI MECCANICHE - MAGGESE - DEROGA 6 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006)
014	009	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)		Messa a riposo ai sensi del Reg. CEE 1272/88 - ad esclusione delle destinazioni non ammissibili ai titoli basati sulla superficie ai sensi del Reg. CE 73/09 Art. 34
015	005	AGROSTIDE - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
015	006	AGROSTIDE - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
015	007	AGROSTIDE - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
015	008	AGROSTIDE - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
016	000	LENTICCHIE		
017	000	GERBERA		
017	004	GERBERA		FIORE RECISO
018	000	ORCHIDEA		
018	004	ORCHIDEA		FIORE RECISO
019	099	RISONE	ALTRO	
020	000	PISELLI ALLO STATO SECCO		
021	005	ANTILLIDE		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE

ALLEGATO N° 2 - ELENCO PRODOTTI pag. 2 di 17

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
021	006	ANTILLIDE		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
021	007	ANTILLIDE		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
021	008	ANTILLIDE		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
022	005	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
022	006	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
022	007	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
022	008	CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
023	000	ORTENSIA		
023	004	ORTENSIA		FIORE RECISO
024	004	BIETOLA - DA FORAGGIO		ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
025	000	TABACCO		
026	005	BROMUS		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
026	006	BROMUS		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
026	007	BROMUS		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
026	008	BROMUS		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
027	004	CAROTA - DA FORAGGIO		ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
028	004	CAVOLO - DA FORAGGIO		ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
029	000	CICERCHIA		
030	002	CICERCHIA - DA FORAGGIO		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
030	003	CICERCHIA - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
031	000	PEONIA		
031	004	PEONIA		FIORE RECISO
032	005	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
032	006	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
032	007	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
032	008	ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
033	000	PHILODENDRO		
033	008	PHILODENDRO		FOGLIE
034	000	PIANTE GRASSE		
035	000	ROSA		
035	003	ROSA		FRONDE DA BACCHE
035	004	ROSA FIORE		RECISO
036	000	STRELITZIA		
036	004	STRELITZIA		FIORE RECISO
037	000	GLADIOLO		
037	004	GLADIOLO		FIORE RECISO
038	005	FESTUCA - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
038	006	FESTUCA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
038	007	FESTUCA - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
038	008	FESTUCA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
039	000	GINESTRA		
039	002	GINESTRA		FRONDE FIORITE
040	000	MIMOSA		
040	002	MIMOSA		FRONDE FIORITE
041	005	FLEO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
041	006	FLEO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
041	007	FLEO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
041	008	FLEO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
042	000	PITTOSPORO		
042	001	PITTOSPORO		FRONDE VERDI
043	000	RUSCUS		
043	001	RUSCUS		FRONDE VERDI
044	000	MELO		
045	001	SPELTA - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
045	003	SPELTA - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
046	001	LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
046	003	LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
046	005	LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
046	006	LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
046	007	LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
046	008	LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
047	005	LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
047	006	LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
047	007	LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
047	008	LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
048	000	VIBURNO		
048	002	VIBURNO FRONDE		FIORITE
049	000	PIANTE ARBOREE DA LEGNO		
050	000	ANEMONE		
050	004	ANEMONE		FIORE RECISO
051	005	LUPOLINA - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
051	006	LUPOLINA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
051	007	LUPOLINA - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
051	008	LUPOLINA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
052	000	BOCCA DI LEONE		
052	004	BOCCA DI LEONE		FIORE RECISO
053	001	PANICO - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
054	009	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%		PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
055	000	LINO DA FIBRA		
056	000	CANAPA GREGGIA O MACERATA		
057	000	TABACCO - VARIETA' FLUE CURED		
058	000	TABACCO - VARIETA' LIGHT AIR CURED		
059	000	TABACCO - VARIETA' DARK AIR CURED		
060	000	TABACCO -VARIETA' FIRE CURED		
061	000	TABACCO -VARIETA' SUN CURED		
062	000	TABACCO - VARIETA' KATERINI		
063	009	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%		PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
064	009	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%		PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
065	009	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)		PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
066	000	CALENDULA		
066	004	CALENDULA FIORE		RECISO

ALLEGATO N° 2 - ELENCO PRODOTTI pag. 4 di 17

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
067	006	PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
067	008	PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
068	005	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
068	007	PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
069	000	ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA FORAGGIO		
070	000	PATATA, DESTINATA ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA		
071	000	NOCCIOLE		
072	000	MANDORLE		
073	000	NOCI COMUNI		
074	000	PISTACCHI		
075	000	CARRUBE		
076	000	LUPPOLO		
077	004	SENAPE - DA FORAGGIO		ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
078	002	SERRADELLA		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
079	002	VECCE - DA FORAGGIO		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
079	003	VECCE - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
079	005	VECCE - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
079	006	VECCE - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
079	007	VECCE - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
079	008	VECCE - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
080	000	CRISANTEMO		
080	004	CRISANTEMO		FIORE RECISO
081	000	GAROFANO		
081	004	GAROFANO FIORE		RECISO
082	000	GIRASOLE		
082	004	GIRASOLE		FIORE RECISO
083	000	TOPINAMBUR		
084	000	PIANTAMADRE DI PORTAINNESTI		
085	000	PIANTE MADRI PER MARZE		
086	000	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO		
087	000	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO		
088	002	VIGNA CINESE		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
089	000	PATATA AMERICANA (BATATA)		
090	004	RAPA - DA FORAGGIO		ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
091	004	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO		ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
092	000	LILIU		
092	004	LILIU FIORE		RECISO
093	001	TRITICALE - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
093	003	TRITICALE - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
094	000	RISONE TONDO		
095	000	RISONE MEDIO		
096	001	MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE		ANNUALE
096	002	MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE		PLURIENNALE
097	000	RISONE LUNGO A		

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
098	000	RISONE LUNGO B		
099	000	MARGHERITA		
099	004	MARGHERITA FIORE		RECISO
100	000	OLIVO		
101	000	PAPAVERO		
101	004	PAPAVERO FIORE		RECISO
102	000	OLIVE DA TAVOLA		
103	009	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%		PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
104	000	RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	v. All. 3	
105	000	RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	v. All. 3	
106	000	ORTOFRUTTICOLI DI CUI AI REGG. (CE) 2200/96 E 2201/96 - ALTRI		
107	000	ORTOFRUTTICOLI PER LA PRODUZIONE DI SEME - ALTRI		
108	000	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO		
109	000	PANICO		
110	000	BOSCO		
110	001	BOSCO		BOSCO MISTO
110	002	BOSCO		FUSTAIA DI CONIFERE
110	003	BOSCO		FUSTAIA DI LATIFOGIE
110	004	BOSCO		FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E LATIFOGIE
110	005	BOSCO		CEDUO SEMPLICE
110	006	BOSCO		CEDUO COMPOSTO
110	007	BOSCO		ARBUSTETO
111	000	OLIVE DA OLIO		
112	000	CANNA CINESE (Miscanthus sinensis)		
113	000	AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
114	000	AGRETTO		
115	000	BARBABIETOLA DA ORTO		
116	000	BASILICO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
117	000	BROCCOLETTO DI RAPA		
118	000	CAVOLFIORE		
119	000	CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME		
120	000	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)		
120	004	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)		FIORE RECISO
121	000	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
122	000	FAGIOLO		
123	000	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
124	000	FAGIUOLO FRESCO		
125	000	FAVA FRESCA		
126	000	FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
127	000	LATTUGA		
128	000	LATTUGA PER LA PRODUZIONE DI SEME		
129	000	MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME		
130	000	MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME		
131	000	ORTIVE A PIENO CAMPO (su terreni produttivi con o senza copertura)		

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
132	000	PATATA DA SEME		
133	000	PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME		
134	000	POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
135	000	PORRO		
136	000	PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
137	000	RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
138	000	RAPA		
139	000	RAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME		
140	003	COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
140	004	COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO		ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
141	000	RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
142	000	SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
143	000	SCAROLA		
144	000	SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME		
145	000	SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
146	000	SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
147	000	ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME		
148	000	ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
149	000	SESAMO DA FORAGGIO		
150	000	TARTUFO DI PRATO		
151	000	PEPERETTA		
151	004	PEPERETTA FIORE		RECISO
152	002	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
152	003	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
152	005	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
152	006	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
152	007	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
152	008	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
153	000	RANUNCOLO		
153	004	RANUNCOLO FIORE		RECISO

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
154	000	TRITICALE		
155	000	STATICE		
155	004	STATICE FIORE		RECISO
156	000	USO NON AGRICOLO - ALTRO		
156	001	USO NON AGRICOLO - ALTRO		MACERI, FONTANILI E RISORGIVE
157	000	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI		
157	001	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI		Utilizzazione a scopi non agricoli ai sensi del Reg. Cee 1272/88 (Art. 4 Par. 1.b del D.M. 35 dell'8 Febbraio 1990)
157	002	USO NON AGRICOLO - FABBRICATI		PARCHI
158	000	USO NON AGRICOLO - TARE ED INCOLTI		
159	000	VECCE		
160	000	AGAPANTO		
160	004	AGAPANTO		FIORE RECISO
161	000	VITE		
162	000	INDIVIA		
163	000	UVA DA VINO		
164	000	ALSTROEMERIA		
164	004	ALSTROEMERIA		FIORE RECISO
165	000	LATTUGHINO		
166	000	UVA DA TRASFORMAZIONE		
167	000	RUCOLA		
168	000	SPINACINO		
169	000	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)		
170	000	FRUTTA A GUSCIO - SPECIE NON DEFINITA		
171	000	CORBEZZOLO		
172	000	ALTRI FRUTTIFERI - SPECIE NON DEFINITA		
173	000	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO - SPECIE NON DEFINITA		
174	000	ALTRE COLTURE PERMANENTI - SPECIE NON DEFINITA		
176	000	SORBO		
177	000	GELSO		
177	001	GELSO	BIANCO	
178	000	ACERO		
178	001	ACERO	CAMPESTRE	
178	002	ACERO	DI MONTE	
178	003	ACERO	RICCIO	
179	000	ONTANO		
179	001	ONTANO	NERO	
180	000	BAGOLARO		
181	000	CARPINO		
181	001	CARPINO	BIANCO	
181	002	CARPINO	NERO	
182	000	CILIEGIO SELVATICO		
183	000	OLMO		
183	001	OLMO	CAMPESTRE	
183	002	OLMO	SIBERIANO	
184	000	BARBATELLE INNESTATE		
185	000	BARBATELLE DA INNESTARE		
186	000	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA		
187	000	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA		
188	000	PAULOWNIA TOMENTOSA		
189	000	PERO SELVATICO		
190	000	MISCUGLI DI LEGUMI		
191	000	PLATANO		
192	000	FARNIA		
193	000	ROVERELLA		
194	000	TIGLIO		
195	000	ABETE		
195	001	ABETE	BIANCO	
195	002	ABETE	ROSSO	
196	000	CEDRO		
197	000	DOUGLASIA		
198	000	PINO MARITTIMO		
199	000	CIPRESSO		
199	000	CIPRESSO	MEDITERRANEO	

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
200	000	AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA)		
201	000	ARANCIO		
202	000	MANDARINO		
203	000	CLEMENTINO		
204	000	LIMONE		
205	000	POMPELMO		
206	000	TANGELO MAPO		
207	001	SATSUMA	SATSUMA	
208	000	PINO D'ALEPPO		
209	000	PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)		
240	000	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		
290	000	PIANTE OLEIFERE		
350	000	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CANINA L.)		
351	000	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.)		
352	000	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.)		
353	000	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.)		
354	000	CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.)		
355	000	ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.)	v. All. 3	
356	000	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI))		
357	000	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	v. All. 3	
358	000	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)		
359	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	v. All. 3	
360	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA OVINA L.)		
361	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	v. All. 3	
362	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA RUBRA L.)	v. All. 3	
363	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTULOLIUM)		
364	000	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))		
365	000	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM PRATENSE L.)		
366	000	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE))		
367	000	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO OLEOSO))		
368	000	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)	v. All. 3	
369	000	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)	v. All. 3	

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
370	000	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM PERENNE L.)	v. All. 3	
371	000	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.)	v. All. 3	
372	000	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)	v. All. 3	
373	000	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.)		
374	000	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA NEMORALIS L.)		
375	000	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PRATENSIS L.)	v. All. 3	
376	000	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)		
377	000	SPELTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRITICUM SPELTA L.)	v. All. 3	
378	000	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.)	v. All. 3	
379	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	v. All. 3	
381	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)	v. All. 3	
383	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	v. All. 3	
384	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)	v. All. 3	
385	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)	v. All. 3	
388	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)	v. All. 3	
389	000	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.)	v. All. 3	
390	000	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.)	v. All. 3	
400	000	SUPERFICI SEMINABILI - COLTURE DA DEFINIRE		
401	000	USO AGRICOLO - DA DEFINIRE		
404	000	BABACO		
405	000	AVOCADO		
407	000	FICODINDIA		
408	000	MELOGRANO		
432	000	BERGAMOTTO		
433	000	CHINOTTO E CEDRO		
435	000	LIMETTE		
441	000	MELE DA TAVOLA		
442	000	MELE DA SIDRO		
444	000	SUPERFICI SEMINATE AMMISSIBILI (ARTT. 34 E 38 REG. CE 73/09)		
451	000	PERE DA TAVOLA		
452	000	PERE DA SIDRO		
470	000	ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO		
471	000	LOTO (KAKI)		
472	000	FICO		
473	000	LAMPONE		
474	000	MORE		
475	000	MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"		
476	000	NESPOLO		
477	000	RIBES NERO		
478	000	UVA SPINA		
479	000	VISCIOLE		
480	000	RIBES BIANCO		
481	000	RIBES ROSSO		
491	000	PIOPPI A ROTAZIONE RAPIDA		
501	000	TARTUFO		
502	000	FASCE TAMPONE		
502	001	FASCE TAMPONE		STRISCE ERBACEE PERIMETRALI
502	002	FASCE TAMPONE		STRISCE FILTRO
502	003	FASCE TAMPONE		SOLCHI INERBITI
504	000	TORBIERE E FASCE RIPARIE		
504	001	TORBIERE E FASCE RIPARIE		FASCE TAMPONE RIPARIE ARBOREE E ARBUSTIVE
504	002	TORBIERE E FASCE RIPARIE		FASCE TAMPONE RIPARIE ERBACEE
505	000	CAVE DA PIETRA		
506	000	ROCCIA		

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
514	000	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI		
514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI		ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
514	002	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI		ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE (< 15 ANNI)
514	003	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI		CEDUI A CICLO BREVE (1-2 ANNI) E MEDIO (4-6 ANNI) CON DURATA COMUNQUE < 15 ANNI
516	001	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1698/05		BOSCHI PERMANENTI
516	002	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1698/05		ARBORICOLTURA DA LEGNO
516	003	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1698/05		CICLO BREVE (PIOPPETI - BIOMASSA)
517	000	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99		
517	001	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99		BOSCHI PERMANENTI (REG. CE 1257/99)
517	002	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99		BOSCHI PERMANENTI (REG. CEE 2080/92)
517	003	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99		ARBORICOLTURA DA LEGNO (REG. CE 1257/99)
517	004	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99		ARBORICOLTURA DA LEGNO (REG. CEE 2080/92)
517	005	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99		CICLO BREVE (PIOPPETI - BIOMASSA) (REG. CE 1257/99)
517	006	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99		CICLO BREVE (PIOPPETI - BIOMASSA) (REG. CEE 2080/92)
517	007	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99		BOSCHI PERMANENTI (Reg. CEE 1609/89 e/o 1272/88)
517	008	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99		ARBORICOLTURA DA LEGNO (Reg. CEE 1609/89 e/o 1272/88)
517	009	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99		CICLO BREVE (PIOPPETI - BIOMASSA) (Reg. CEE 1609/89 e/o 1272/88)
518	000	ALBERI DA FRUTTA		
519	000	ALTRE FORAGGERE ANNUALI		
519	001	ALTRE FORAGGERE ANNUALI		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
519	002	ALTRE FORAGGERE ANNUALI		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
519	003	ALTRE FORAGGERE ANNUALI		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
520	000	FIORI DA SERRA (su terreni improduttivi)		
522	000	ALTRI CEREALI		
523	000	ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE INSILATI)		
527	000	ALTRI ORTAGGI		
528	000	ALTRI ORTAGGI PER LA PRODUZIONE DI SEME		
530	000	ARONIA ARBUTIFOLIA, SPINO MERLO E SAMBUCCO		
531	000	FRUTTI DELLA SPECIE ARONIA ARBUTIFOLIA, SPINO MERLO E SAMBUCCO		
533	000	AVENA - DA GRANELLA		
537	001	AVENA - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
537	003	AVENA - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
537	005	AVENA - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
537	006	AVENA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
539	000	CARTAMO		
542	000	CASTAGNO		
544	000	CECI		
545	000	CHENOPODIUM QUINOA		
548	000	CICORIA - RADICI DI CICORIA		

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
551	000	VIVAI FLORICOLI		
552	000	VIVAI FRUTTICOLI		
553	000	VIVAI VITICOLI		
554	000	VIVAI OLIVICOLI		
555	000	VIVAI FORESTALI		
556	000	VIVAI - ALTRI		
559	000	CURRY		
560	000	DIGITALIS LANATA, SECALE CORNUTUM E HYPERICUM PERFORATUM		
561	000	SIEPI		
561	001	SIEPI		BARRIERE SCHERMANTI
561	002	SIEPI		SIEPI FRANGIVENTO
561	003	SIEPI		RECINZIONI VIVE PER NEVE
562	005	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
562	006	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
562	007	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
562	008	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
571	000	PIANTE DA PIENA ARIA - ALTRE - EUPHORBIA LATHYRIS, SYLIBUM MARIANUM, POLYGONUM TINCTORIUM E ISATIS TINCTORIA		
574	000	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO		
575	002	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
575	003	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
577	000	FRUMENTO SEGALATO		
578	001	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
578	003	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581	002	GINESTRINO		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581	003	GINESTRINO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581	005	GINESTRINO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
581	006	GINESTRINO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
581	007	GINESTRINO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
581	008	GINESTRINO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
586	004	GIRASOLE - DA FORAGGIO		ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
587	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO		
588	001	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
588	003	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
594	001	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
594	003	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
597	000	GRANO SARACENO		
599	001	GRANO SARACENO - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
603	000	GRANTURCO (MAIS) DOLCE		
604	001	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
604	003	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
607	000	LEGUMINOSE DA GRANELLA		
609	003	LINO - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
609	004	LINO - DA FORAGGIO		ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
610	000	LINO - SEMI		
612	005	LUPINELLA - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
612	006	LUPINELLA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
612	007	LUPINELLA - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
612	008	LUPINELLA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
615	002	LUPINO - DA FORAGGIO		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
615	003	LUPINO - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
618	000	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI		

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
622	000	MELILOTO		
622	005	MELILOTO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
622	006	MELILOTO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
622	007	MELILOTO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
622	008	MELILOTO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
624	000	MIGLIO		
625	001	MIGLIO - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
625	003	MIGLIO - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
629	000	ORTI FAMILIARI		
630	000	ARACHIDI		
637	000	PIANTE AROMATICHE (LAVANDA, MENTA, ZAFFERANO, ECC.)		
637	005	PIANTE AROMATICHE (LAVANDA, MENTA, ZAFFERANO, ECC.)		COLTURA IN VASO
638	000	PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, ECCETTO LAVANDA, LAVANDINA, SALVIA - ANNUALE		
639	000	PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, ECCETTO LAVANDA, LAVANDINA, SALVIA - PLURIENNALE		
640	000	PIANTE AROMATICHE - PIMENTI DEL GENERE CAPSICUM O DEL GENERE PIMENTA, ESSICCATI, TRITATI O POLVERIZZATI		
641	000	PIANTE AROMATICHE - SEMI DI ANICE, DI BADIANA, DI FINOCCHIO, DI CORIANDOLO, DI CUMINO O DI CARVI		
642	000	PIANTE AROMATICHE - SPEZIE ESCLUSI ZENZERO, ZAFFERANO, CURCUMA, TIMO, FOGLIE DI ALLORO, CURRY E MISCUGLI		
643	000	PIANTE DA PIENA ARIA		
644	000	PIANTE DA PIENA ARIA - ALTRE (AD ESEMPIO, KENAF HIBISCUS CANNABINUS L. E CHENOPODIUM), AD ECCEZIONE DI EUPHORBIA LATHYRIS, SYLIBUM MARIANUM, POLYGONUM TINCTORIUM E ISATIS TINTORIA		
645	000	PIANTE DA PIENA ARIA VIVACI PLURIENNALI (AD ESEMPIO, MISCANTHUS SINENSIS)		
646	000	PIANTE ORNAMENTALI		
646	001	PIANTE ORNAMENTALI		FRONDE VERDI
646	002	PIANTE ORNAMENTALI		FRONDE FIORITE
646	003	PIANTE ORNAMENTALI		FRONDE DA BACCHE
646	004	PIANTE ORNAMENTALI		FIORE RECISO
646	005	PIANTE ORNAMENTALI		COLTURA IN VASO
646	006	PIANTE ORNAMENTALI		COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI
646	007	PIANTE ORNAMENTALI		COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
646	008	PIANTE ORNAMENTALI		FOGLIE
647	001	ALTRI FIORI A PIENO CAMPO (su terreni produttivi con o senza copertura)		ANNUALE
647	002	ALTRI FIORI A PIENO CAMPO (su terreni produttivi con o senza copertura)		PLURIENNALE
648	000	PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO		
651	002	PISELLI - DA FORAGGIO		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
651	003	PISELLI - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
652	000	PISELLI ALLO STATO FRESCO		
653	000	ARUNDO DONAX		
654	000	KENAF		
655	000	CRAMBE		
656	000	POMODORINO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		
657	000	POMODORINO DA MENSA		
657	000	POMODORINO DA MENSA		

ALLEGATO N° 2 - ELENCO PRODOTTI pag. 14 di 17

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
658	000	POMODORO ALLUNGATO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		
659	000	POMODORO TONDO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		
660	000	ALTRE POMACEE		
661	000	COTOGNO		
662	000	COTONE		
664	000	POMODORO ALLUNGATO DA MENSA		
665	000	POMODORO TONDO DA MENSA		
666	000	COLZA E RAVIZZONE IBRIDI - SEMI		
667	000	SALICE		
668	000	EUCALIPTO		
668	001	EUCALIPTO		FRONDE VERDI
669	000	ROBINIA		
670	000	ALTRE DRUPACEE		
671	000	ALBICOCCO		
672	000	CILIEGIO		
673	000	SUSINO		
675	000	SCAGLIOLA		
678	001	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678	003	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678	005	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
678	006	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
678	007	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
678	008	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
680	000	SCALOGNI		
681	000	SEGALA		
684	001	SEGALA - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
684	003	SEGALA - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
686	000	SENAPE		
687	000	SESAMO		
690	002	SOIA - DA FORAGGIO		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
690	003	SOIA - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
693	001	SORGO - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
693	003	SORGO - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
694	000	SORGO DA GRANELLA		

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
698	000	SPELTA		
710	000	PATATA		
730	000	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI		
750	000	ORTIVE SOTTO VETRO (su terreni improduttivi)		
770	000	COLTURE PERMANENTI SOTTO VETRO		
780	000	FUNGHI		
790	000	ORTIVE ALL'APERTO IN ORTO INDUSTRIALE		
801	000	PESCA DA TAVOLA		
802	000	PERO		
803	000	PESCA DA TRASFORMAZIONE		
804	000	PESCA NETTARINA		
810	000	SEMENTI E PIANTINE PER SEMINATIVI		
826	000	PINO DOMESTICO		
830	000	FRUTTA FRESCA DI ORIGINE SUB-TROPICALE		
831	000	ACTINIDIA (KIWI)		
840	002	SULLA - DA FORAGGIO		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840	003	SULLA - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840	005	SULLA - DA FORAGGIO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
840	006	SULLA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
840	007	SULLA - DA FORAGGIO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
840	008	SULLA - DA FORAGGIO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
842	000	RICINO		
846	000	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. CANNABIS SATIVA L.)		
849	000	UVA DA MENSA		

ALLEGATO N° 2 - ELENCO PRODOTTI pag. 16 di 17

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
850	000	ALTRI ARBORETI DA LEGNO		
852	000	ALTRE COLTIVAZIONI A SEMINATIVI		
862	002	FIENO GRECO		ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862	003	FIENO GRECO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862	005	FIENO GRECO		PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE
862	006	FIENO GRECO		PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
862	007	FIENO GRECO		PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
862	008	FIENO GRECO		PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE
869	000	ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI		
870	000	ORZO		
871	001	ORZO - DA FORAGGIO		ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
871	003	ORZO - DA FORAGGIO		ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE
879	000	RABBARBARO		
895	000	PERE DA TRASFORMAZIONE		
895	031	PERE DA TRASFORMAZIONE	WILLIAM	
895	058	PERE DA TRASFORMAZIONE	MAX RED BARTLETT	
895	067	PERE DA TRASFORMAZIONE	ROSIRED BARTLETT	
896	000	MELE DA TRASFORMAZIONE		
900	000	SUPERFICI ARBORATE/CESPUGLIATE CON O SENZA TARE NON UTILIZZATE AI FINI DEL PASCOLO		
901	000	AGLIO		
902	000	ASPARAGO		
902	001	ASPARAGO		FRONDE VERDI
903	000	BASILICO		

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'/USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'	USO
904	000	BIETOLA		
905	000	BIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
906	000	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
907	000	BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
908	000	BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
909	000	CARCIOFO		
910	000	CARDI		
911	000	CAROTA		
912	000	CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME		
913	000	CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME		
914	000	CAVOLO		
915	000	CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
916	000	CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
917	000	CETRIOLO		
918	000	CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
919	000	CICORIA		
920	000	CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME		
921	000	CIPOLLA		
922	000	CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI SEME		
923	000	CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME		
924	000	COCOMERO		
925	000	FAGIOLINO		
926	000	FINOCCHIO		
927	000	FRAGOLA		
928	000	INSALATA, DIVERSA DALLA LATTUGA E DALLE CICORIE		
929	000	INSALATA PER LA PRODUZIONE DI SEME		
930	000	MELANZANA		
931	000	MELONE		
932	000	PEPERONE		
933	000	PREZZEMOLO		
934	000	PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME		
935	000	RADICCHIO		
936	000	RAVANELLO		
937	000	RAVANELLO E ALTRE CRUCIFERE PER LA PRODUZIONE DI SEME		
938	000	SEDANO		
939	000	SPINACIO		
940	000	ZUCCA		
941	000	ZUCCHINO		
942	000	CIPOLLINA		
950	000	PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		
951	000	TIMO		
952	000	ZAFFERANO		
954	000	CAVOLO RAPA		
955	000	NAVONI RUTABAGA		
956	000	SEDANO RAPA		
958	000	ANANASSI		
959	000	GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO		
961	000	MELISSA		
962	000	MENTA		
963	000	ORIGANO		
964	000	MAGGIORANA		
965	000	ROSMARINO		
966	000	SALVIA		
967	000	FRASSINO		
967	001	FRASSINO	DA MANNA (ORNO)	
967	002	FRASSINO	MAGGIORE	
967	003	FRASSINO	OSSFILLO	
968	000	CAPPERO		
969	000	AZZERUOLO		
970	000	BROCCOLO		
971	000	ALCHECHENGI		
972	000	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)		